

Riforma delle agevolazioni per i clienti energivori

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto “Energia” n. 131/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 settembre.

L’art. 3 del Decreto prevede disposizioni per l’**adeguamento con decorrenza dal 1° gennaio 2024 delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica** che modificano, rispetto alla situazione attuale, sia i requisiti di accesso al beneficio, sia l’intensità delle agevolazioni; le nuove disposizioni introducono inoltre condizionalità che le imprese energivore devono rispettare nel corso dell’anno di agevolazione.

L’efficacia delle disposizioni del Decreto è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

In attesa della conclusione del procedimento di verifica, l’Arera – Autorità per l’energia, con propria delibera n. 434/2023/E/eel, ha dato mandato alla Csea di sospendere l’apertura ordinaria del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, prevista per il 30 settembre 2023; la data esatta di apertura del portale verrà comunicata dalla Csea con propria circolare.

Chi può accedere alle agevolazioni

Dal 1° gennaio 2024 potranno accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:

1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2022 con riferimento all’energivorità del 2024);
2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).

Il Decreto specifica che hanno diritto alle agevolazioni anche le imprese che operano in settori considerati ammissibili ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione UE, ma solo previa approvazione da parte di un esperto indipendente di rispondenza ai requisiti previsti dalla Commissione Europea.

In ogni caso, non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.

Entità delle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore dal 2024 godranno delle seguenti agevolazioni:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
 - a. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
 - b. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
 - c. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
 - d. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.

Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l'agevolazione diventa la seguente:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL.

In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l'energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.

Obblighi per chi accede alle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni (secondo le stesse modalità previste dall'attuale regolamentazione vigente per gli energivori).

In aggiunta, devono adottare almeno una delle seguenti misure:

1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l'importo dell'agevolazione percepita;
2. Ridurre dal consumo elettrico l'impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
3. Investire almeno il 50% dell'agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.

Il Decreto dispone gli enti preposti ai controlli sulle imprese del rispetto delle disposizioni sopra riportate (ENEA,

ISPRA, GSE) e prevede che l'Arera definisca modalità e tempi per presentazione e verifica delle domande di agevolazione (che saranno gestite come di consueto dalla Csea), oltre alle modalità di calcolo dei consumi e del VAL (determinato come media triennale).

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[7770_N.L.39_2_-_Decreto_Energia_n.131_2023.pdf](#)

[Download](#)

[7772_N.L.39_3_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_Elenco_settori_ad_alto_rischio.pdf](#)

[Download](#)

[7774_N.L.39_4_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_Elenco_settori_a_rischio.pdf](#)

[Download](#)